

Codice A1606C

D.D. 18 settembre 2023, n. 673

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Fiano (TO) - Intervento: realizzazione di piscina interrata, di box seminterrato con tetto verde, di struttura ombreggiante per auto (pergolato) e chiusura due finestre in locale cabina armadio. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 673/A1606C/2023

DEL 18/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Fiano (TO) – Intervento: realizzazione di piscina interrata, di box seminterrato con tetto verde, di struttura ombreggiante per auto (pergolato) e chiusura due finestre in locale cabina armadio. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Fiano (TO) per conto della R.F. SOCIETA' SEMPLICE, nella persona di *omissis* in qualità di Legale Rappresentante, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GESP/94/2023A/A1600A

Rif. n. 13710/A1606C del 31/01/2023

Rif. n. 53992/A1606C del 13/04/2023

Rif. n. 62712/A1606C del 03/05/2023

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Fiano (TO)**
Intervento: **realizzazione di piscina interrata, di box seminterrato con tetto verde, di struttura ombreggiante per auto (pergolato) e chiusura due finestre in locale cabina armadio**
Istanza: **Richiesta di rilascio Autorizzazione Paesaggistica n. 5244, richiedente R.F. SOCIETA' SEMPLICE, nella persona di [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Fiano (TO), in data 31/01/2023, con nota prot. n. 13710, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 13/04/2023 (prot. n° 53992)

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione:

- di una piscina interrata (dimensione mt. 3.85 x mt. 8.33 e una profondità pari a mt. 1.25), con una pavimentazione circostante, di mt. 2 di estensione, in lastre di gres effetto pietra grigia antiscivolo e antigelivo (cm. 60 X cm. 60), mentre l'interno della vasca sarà rivestito con un pannello di poliestere armato colore antracite effetto pietra avente funzione di supporto per il rivestimento in pvc, nonché di coibentante;

- di un box seminterrato (quota di calpestio a mt. – 1.58) con tetto verde (posto nei pressi di collinetta naturale esistente all'interno del lotto, che di fatto ne preclude la visuale dall'esterno), organizzata come struttura seminterrata con funzioni ad uso autorimessa (altezza interna mt. 2.40 ed esterna mt. 3.00) realizzata in opera in CLS con solaio superiore a vasca per la realizzazione di una copertura con rivestimento a verde. La struttura, avente un fronte complessivo pari a mt. 10.00 ed una profondità di mt. 6.50, a vista sarà rifinita ad intonaco con rasatura generale delle superfici e finitura al quarzo colore ral 7005 (o similare) mentre la chiusura frontale avverrà tramite portone sezionale in alluminio RAL 7005 (o similare) e vetro trasparente;
- di una struttura ombreggiante per rimessaggio di autovetture, ovvero pergolato in struttura prefabbricata autoportante in alluminio completa di gronda perimetrale per la raccolta dell'acqua piovana, integrata nei montanti e di piantane perimetrali da 20 cm. x 20 cm., con una dimensione complessiva esterna di mt. 7.20 x mt. 6.00 per un'altezza di mt. 3.00, con una copertura a lamelle frangisole;
- di una chiusura di due (2) aperture esistenti,

verificato che il Comune di Fiano (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e *fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente (Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali - Parco naturale La Mandria),*

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 31 marzo 1952 - Codice di riferimento ministeriale 10270 - Art. 136, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 - avente per oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta "La Mandria" sita nell'ambito dei Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A105 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 - Codice di riferimento ministeriale 10271 - Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 avente per oggetto: Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al Decreto Ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B062 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "f" - *Parco naturale La Mandria* - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- *le rifiniture della struttura ombreggiante per il rimessaggio di autovetture, rispettino il criterio del buon coordinamento con le linee architettoniche del fabbricato esistente, anche attraverso il posizionamento delle piantane (della struttura prefabbricata autoportante) in allineamento all'adiacente lato planimetrico del sedime edificato;*
- *qualora gli interventi in parola costituiscano, o possano costituire, un elemento di disturbo visivo e di detrazione dei valori paesaggistici dell'area rispetto ad un punto di osservazione esterno, vengano inserite mitigazioni di natura arborea, di adeguate dimensioni, da posizionare lungo i limiti del lotto d'interesse.*

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	ISTANZA.PDF.P7M
2	<i>Nota da parte del Comune di Fiano (TO)</i>	Richiesta_autorizzazione.pdf
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	Relazione paesaggistica_agg_firmatanew.pdf.p7m
4	<i>Ubicazione dell'intervento (estratti PPR)</i>	ELABORATO_DI_PROGETTO_INQUADRAMENTO.PDF.P7M
5	<i>Ubicazione dell'intervento (estratti vari)</i>	ELABORATO_DI_PROGETTO_AREA_DI_INTERVENTO.PDF.P7M

6	<i>Elaborato grafico - situazione esistente (piante/fotoinserimento/prospetti)</i>	ELABORATO_STATO_ATTUALE.PDF.P7M
7	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto (sovrapposizioni piante/prospetti)</i>	ELABORATO_OPERE_IN_PROGETTO.PDF.P7M
8	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto (fotoinserimenti - prospetti)</i>	TAVOLE GRAFICHE.PDF.P7M

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marcello Comollo

Il Dirigente del Settore

Arch. Alessandro Mola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.